

COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)



***REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DEL
COMMERCIO NEL
MERCATO DI CAVALLINO
ESTIVO***



Regolamento approvato con DCC n. 18 del 09.04.2002, allegato al Piano Comunale del commercio su aree pubbliche approvato con DCC n. 17 del 09.04.2002 e s.m.i.

Successive modifiche ed integrazioni approvate con:

- *delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 18.12.2003*
- *delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 19.12.2007*
- *delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2013*
- *delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016*

Sommario

Art. 1 Tipologia del mercato di Cavallino Estivo	1
Art. 2 Estremi dell'atto formativo dell'istituzione del mercato di Cavallino Estivo	1
Art. 3 Giornate e orari di svolgimento del mercato di Cavallino Estivo	1
Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato	1
Art. 5 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	2
Art. 6 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	2
Art. 7 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	2
Art. 8 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare	3
Art. 9 Planimetria di mercato ed assegnazioni.....	4
Art. 10 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie	4
Art. 11 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	4
Art. 12 Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni e dei tributi locali	5
Art. 13 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.....	5
Art. 14 Migliorie di ubicazione.....	6
Art. 15 Criteri per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione	7
Art. 16 Definizione di corrette modalità di vendita	7
Art. 17 – Funzionamento del mercato.....	8
Art. 18 Richiamo delle modalità di subingresso e di reintestazione.....	8
Art. 19 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari.....	9
Art. 20 Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse.....	9
Art. 21 Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita	10
Art. 22 Sanzioni	10
Art. 23 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	10
Art. 24 Rinvio a disposizioni normative	11
Art. 25 Disposizioni transitorie.....	11
Art. 26 Abrogazione di precedenti disposizioni.....	11

ALLEGATI

- A. Planimetria particolareggiata dell'area mercatale.

Art. 1 Tipologia del mercato di Cavallino Estivo

1. Il mercato stagionale si svolge nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Art. 2 Estremi dell'atto formativo dell'istituzione del mercato di Cavallino Estivo

1. Il mercato di Cavallino Estivo è stato istituito a seguito dell'adozione del Piano di Commercio su aree pubbliche del Comune di Venezia anno 1985.

Art. 3 Giornate e orari di svolgimento del mercato di Cavallino Estivo

1. Il mercato ha luogo il giorno martedì dalle ore 6.00 alle ore 15.00
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 7.30 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombrata da cose e persone.
6. Entro le ore 15.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa. È consentito ai soli concessionari del settore alimentare con estensione alla somministrazione di sgomberare il posteggio entro le ore 15.30, fermo l'obbligo di cessare ogni operazione di vendita e di somministrazione entro le ore 15.00.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire copia fotostatica del titolo autorizzatorio su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
8. L'orario previsto per l'ingresso degli operatori precari è dalle ore 7.30.
9. L'orario in cui è vietata la circolazione dei veicoli va dalle ore 6.00 alle ore 15.00, fatti salvi i mezzi di emergenza e salvo quanto disposto da idonea ordinanza del Comandante della Polizia Locale.

Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
 - a. ubicazione: si svolge con posteggi in concessione situati nell'area della Piazza Mercato.
 - b. superficie complessiva del mercato: mq 29.744,50;
 - c. superficie complessiva: dimensione dei posteggi mq 9.659,60;
 - d. totale posteggi: n. 271 di cui:
 - i. n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.to Lgs. n. 114/1998 per il settore alimentare con possibilità di somministrazione (posteggi n. 10, 13, 90, 124, 135, 136, 156, 159, 170, 179, 201, 207, 233, 251, 258, 260, 269, 270, 271, 291, 292);
 - ii. n. 11 riservati ai produttori primari, di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (posteggi nn. 1, 28, 126, 133, 182, 212, 215, 216, 234, 235, 261);

- iii. n. 239 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D Lgs. n. 114/1998 per il settore non alimentare;
2. le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione per i produttori agricoli ha durata pluriennale ed è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti stabilite dall'Intesa e dai provvedimenti attuativi. Si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme procedurali previste per il rilascio dell'autorizzazione agli imprenditori commerciali.
2. Le concessioni sono rilasciate per periodi annuali.
3. Al concessionario sono consentiti la cessione o il trasferimento in gestione del posteggio, unitamente all'azienda agricola di riferimento o ad un suo ramo.
4. I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo e devono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
5. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza della concessione.
6. I produttori concessionari che non abbiano occupato i posteggi all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, ai produttori eventualmente presenti in graduatoria precari.
7. In caso di assenza di produttori iscritti alla graduatoria precari, i posteggi potranno essere assegnati agli operatori commerciali precari del settore non alimentare, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

Art. 6 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I produttori agricoli possono presentare comunicazione al SUAP per essere inseriti nella graduatoria precari del settore di appartenenza.
2. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicato:
 - a. maggior numero di presenza maturate nel mercato;
 - b. maggiore anzianità di esercizio, con riferimento alla data in cui è stata avviata l'attività di vendita diretta su aree pubbliche, secondo l'ordinamento al tempo vigente
 - c. sorteggio;
3. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo. Il venir meno della qualifica comporta l'esclusione dalla graduatoria precari.

Art. 7 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Durante l'orario di esercizio mercatale (compreso il tempo di allestimento e smontaggio), i banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente individuato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento. È fatto divieto di mantenere, nell'area del posteggio assegnato, banchi ed altre attrezzature di esposizione e vendita delle merci, quando non sia presente anche il relativo veicolo di trasporto. Previa domanda dell'interessato, il servizio competente al rilascio della concessione potrà autorizzare la deroga al divieto citato, solo nei seguenti casi:
 - a. veicoli di trasporto, con peso superiore alle 3,5 tonnellate;
 - b. autocarri e motrici di autospacci scarrabili, a condizione che le operazioni di scarico siano effettuate prima delle ore 7 e che l'autospaccio sia mantenuto in loco fino alle ore 14, anche in caso di condizioni meteo avverse, previa chiusura in condizioni di sicurezza;
 - c. posteggi occupati da infrastrutture pubbliche ed altre attrezzature di pubblica necessità quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di distribuzione della rete elettrica, telefonica e del gas o pompe antincendio.
2. Indipendentemente dal settore di appartenenza, in caso di utilizzo di impianti di cottura che comportino l'allacciamento alla rete elettrica o l'uso di fiamme libere, l'operatore deve obbligatoriamente essere munito di estintore omologato portatile.
3. Gli impianti di cottura con alimentazione a gas da bombole installati sugli autospacci devono essere installati ed utilizzati secondo la normativa vigente.
4. L'allacciamento all'impianto elettrico predisposto sull'area mercatale è soggetto a preventiva comunicazione al servizio competente in materia di rilascio delle autorizzazioni. L'utilizzo dell'impianto elettrico è soggetto a parziale rimborso da parte dell'operatore commerciale, nelle misure e con le modalità stabilite annualmente con determinazione del responsabile del servizio, con solo riferimento ai costi fissi sostenuti dal Comune.
5. Ove non sia possibile fare altrimenti, è ammesso l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a combustibile. I generatori devono essere silenziati, ovvero con emissioni inferiori a 60dB. L'operatore commerciale è tenuto a presentare, a richiesta degli organi di vigilanza, la scheda tecnica del generatore, o altra idonea documentazione, da cui si evinca il rispetto dei limiti di cui sopra. Il generatore dovrà essere installato in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile agli operatori dei posteggi vicini.
6. L'impiego di apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento dei cibi alimentati da GPL o da altre fonti energetiche è soggetto alle disposizioni di cui alla nota prot. n. 3794 del 12.03.2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, recante *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”*.

Art. 8 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6.00 alle ore 15.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza e salvo quanto disposto da idonea ordinanza del Comandante della Polizia Locale.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore durante l'orario di vendita possono obbligatoriamente sostare sull'area di mercato entro l'area del posteggio loro assegnato. È autorizzabile l'ampliamento del posteggio a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

Art. 9 Planimetria di mercato ed assegnazioni

1. La planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerati è pubblicata sul sito internet dell'amministrazione comunale; su richiesta motivata e nei tempi di legge sono comunicati i dati di assegnazione delle concessioni, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Art. 10 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Con determinazione del Comandante della Polizia Locale sono approvati mensilmente i seguenti documenti:
 - a. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare, e se nel mercato vi sono merceologie esclusive anche per merceologie esclusive, ed imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - b. il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori.
2. Sulla base del documento di cui alla lettera a, l'ufficio competente al rilascio delle concessioni approva la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato.
3. Ferma la necessità di approvazione periodica, entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute ed aggiornate in tempo reale dalla Polizia Locale, sono comunicate da questa alle unità organizzative competenti in materia di attività produttive e di tributi locali, e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta copia dell'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base alla posizione in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria;
 - b. in caso di parità di presenza all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività

- esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
 6. A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 10/2001 la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
 7. L'operatore precario, prima della sua partecipazione alla spunta, comunica all'Amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa e dell'autorizzazione di riferimento attraverso il SUAP.
 8. Nei giorni di mercato l'Amministrazione comunale provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta sia a nome proprio che per conto altrui.
 9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre posteggi nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento, salvi sempre i diritti quesiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione pluriennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Art. 12 Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni e dei tributi locali

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità pluriennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei tributi in materia di gestione ambientale dei rifiuti, nelle misure stabilite in base alla vigente normativa.
2. I canoni e i tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel regolamento competente per materia, che stabilisce altresì le sanzioni e i provvedimenti ablativi in caso di omesso o insufficiente versamento e di ogni altra violazione degli obblighi derivanti dalla concessione. Per le concessioni giornaliere sarà ammesso il pagamento ai soggetti abilitati.

Art. 13 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio della vendita su posteggio può essere rilasciata per assegnazione di posteggi le cui previgenti autorizzazioni sono venute a scadenza, per assegnazione di posteggi resisi vacanti e per istituzione di nuovi posteggi in caso di ampliamento della superficie di vendita complessiva.
2. In tutti i casi sopra citati, la domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione deve essere inviata telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.
3. La domanda deve essere nei termini stabiliti dal provvedimento di approvazione della procedura selettiva.
4. La trasmissione al di fuori del SUAP comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel bando saranno indicati quelli che sono considerati i dati essenziali.
5. L'Ufficio competente, verificato il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di

- priorità stabiliti dalla Giunta Comunale, in aderenza a quanto previsto dall'Intesa sancita il 05.07.2012 in sede di Conferenza Unificata e dai provvedimenti attuativi. La graduatoria è formata solo in caso di pluralità di domande e, quando approvata per l'assegnazione dei posteggi a seguito di naturale scadenza, si intende riferita a ciascun posteggio. Quando invece siano messi a gara una pluralità di posteggi vacanti o di nuova istituzione, la graduatoria è formata per ciascun settore o tipologia merceologica.
6. In caso di graduatoria riferita a più posteggi, la scelta di quello da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi oggetto della procedura selettiva.
 7. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. Parimenti, in caso di graduatoria per singolo posteggio, si procede a scorrimento della graduatoria ove si rilevi che il soggetto utilmente collocato in graduatoria non possiede i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività.
 8. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Servizio competente, che si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
 9. Quando i criteri per la redazione della graduatoria valorizzano le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, quelle utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
 10. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione pluriennale sono contestuali. In caso di subingresso, l'avente causa subentra nelle restanti annualità della concessione.
 11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 del 06.04.2001, ogni ditta operante nel mercato in parola non può essere concessionaria di più di due posteggi per settore merceologico, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 Migliorie di ubicazione

1. Prima di avviare le procedure per l'assegnazione di posteggi nei mercati esistenti, l'unità organizzativa competente informa i titolari di posteggio nel mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione attraverso un bando pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
2. Se interessato alla miglioria, l'operatore comunicare attraverso il SUAP la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando ed entro quindici giorni dalla scadenza del bando medesimo.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Gli operatori che ne avranno fatto richiesta saranno invitati ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. Il criterio per la redazione delle graduatorie ai fini di miglioria del posteggio deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. Ove per carenze documentali ciò non sia possibile anche per un solo posteggio, l'anzianità è computata per tutti gli interessati a

partire dalla data di istituzione del mercato riportata nel presente regolamento o nel Piano del commercio su aree pubbliche. In caso di parità vale la maggiore anzianità d'iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso d'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. I precedenti criteri possono essere ulteriormente specificati ed integrati nel bando di cui al comma 1, tenuto conto dei principi desumibili dalla normativa.

6. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari in questo stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti in conformità alla normativa vigente, con le modalità e le forme previste per il caso di subingresso.

Art. 15 Criteri per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione

1. La revoca o la decadenza dell'atto di concessione sono disposte così come previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e dall'art. 14 del Piano per il commercio sulle aree pubbliche.
2. Accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, essa viene contestata all'interessato fissando il termine di dieci giorni per le eventuali contro deduzioni, decorso il quale si provvede all'emanazione del provvedimento.
3. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da giustificarsi con comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune attraverso il SUAP entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. In caso di società, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni, nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per stessa violazione, deve intendersi quella fatta nei confronti della medesima disposizione di legge o regolamento, che deve espressamente risultare dal verbale di accertamento.
5. La sospensione è altresì disposta, in caso di accertata irregolarità contributiva ai fini pensionistici, per un periodo di centoventi giorni o comunque fino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Le assenze effettuate in ragione della anzidetta sospensione non sono computate ai fini della revoca.
6. Inoltre, la sospensione è disposta per le motivazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti in materia di applicazione dei canoni e dei tributi locali.
7. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al SUAP. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con il rilascio della ricevuta da parte del SUAP.

Art. 16 Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre cm. 50 dal fronte del banco rispetto ai segnaterra. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri, almeno su un lato.
6. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 Richiamo delle modalità di subingresso e di reintestazione.

1. Il subingresso nella titolarità delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività su area pubblica a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato a idoneo titolo abilitante all'esercizio. Per richiederlo ed ottenerlo.
2. La pratica amministrativa di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata al SUAP dal subentrante, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività, in caso di atto tra vivi, ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare. In caso di subentro *mortis causa*, per tale periodo, gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità, per il subentrante, di continuare l'attività, senza alcuna

interruzione, solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso, purché in possesso della ricevuta rilasciata dal SUAP del comune:

- a. sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/98;
 - b. in cui intende avviare l'attività per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/1998.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
 5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., nel caso di trasferimenti in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro motivo deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
 6. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
 7. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade alla data fissata nell'atto originario di rilascio. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2083, 2202 e 2556 del Codice Civile, consente di proseguire nell'attività del dante causa, senza interruzioni.
 8. Si precisa che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Art. 19 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

Art. 20 Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità miglioramento delle condizioni di sicurezza, realizzazione di opere pubbliche od altro, può spostare la collocazione di operatori, previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello

revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo, nel qual caso è disposto con ordinanza del Dirigente competente.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il servizio competente comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria formata come nel caso delle miglorie di cui al precedente art. 14.
6. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge.
7. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 22 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 114/1998 e dal D. Lgs. n. 206/2005, per ogni altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e. incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
2. La Giunta Comunale, nei limiti edittali di cui al comma precedente, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Alle violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari sul commercio in aree pubbliche, trova applicazione l'istituto della diffida amministrativa, con le modalità e i limiti di cui all'art. 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Art. 23 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o

cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati. Tali aggiornamenti, se non modificano il numero dei posteggi, non sono comunicate alla Regione Veneto.

Art. 24 Rinvio a disposizioni normative

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 25 Disposizioni transitorie

1. Fino al 2020, ai fini di assegnazione dei posteggi in scadenza o vacanti, l'Amministrazione recepisce le disposizioni transitorie riferite alla fase di prima applicazione dell'Intesa e dei suoi provvedimenti attuativi.
2. Laddove non diversamente e specificamente stabilito, continuano a trovare applicazione le norme generali.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 10, entro il termine di scadenza del bando relativo all'assegnazione dei posteggi vacanti, per il mercato di Cavallino estivo sono approvate, con determinazione del Comandante della Polizia Locale immediatamente comunicata al servizio competente al rilascio delle autorizzazioni, le graduatorie degli operatori precari.
4. Quando esperita la procedura di migioria, l'autorizzazione del concessionario che abbia conseguito il miglioramento della propria posizione, pur cambiando posteggio di esercizio, mantiene l'originaria scadenza. Ai fini dell'eventuale riassegnazione a seguito di scadenza, il concessionario così individuato potrà vantare l'anzianità acquisita come se avesse sempre svolto l'attività in quel posteggio.

Art. 26 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari, le ordinanze e ogni altro provvedimento con lo stesso in contrasto.